



MANUALE DEL MODELLO 231

Principi di Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Aggiornato al 31/03/2017

WRITTEN BY/REDATTO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
<i>Arch. N. Tarsitano</i>	<i>31/03/2017</i>	
REVIEWED BY/VERIFICATO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
<i>Dott. Antonello Bonuglia</i>	<i>31/03/2017</i>	
APPROVED BY/APPROVATO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
<i>Dott. Antonello Bonuglia</i>	<i>31/03/2017</i>	

1. Premessa	4
1.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4
1.2 Struttura Documentale del Modello	5
1.3 Destinatari	6
1.4 Definizioni	7
2. SEZIONE PRIMA - Il Decreto Legislativo 231/2001	9
2.1 Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni	9
2.2 Reati che determinano la Responsabilità Amministrativa dell'Ente	10
2.3 Esenzione dalla Responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	23
3. SEZIONE SECONDA – Principi di Adozione del Modello da parte di MYBEST Group S.p.A.	25
3.1 Attività di MYBEST Group S.p.A.	25
3.1.1 Gestione Operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro	26
3.2 Modalità Operative Seguite per la Costruzione del Modello 231	27
3.3 Identificazione dei Processi Sensibili ed analisi della situazione esistente	28
3.4 Definizione delle Misure Adottate	29
4. Organismo di Vigilanza	32
4.1 Composizione e Funzionamento	32
4.2 Poteri di Iniziativa e Controllo	33
4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	34
5. Sistema Disciplinare	36
5.1 Lavoratori Dipendenti Subordinati	36
5.2 Misure nei Confronti dei Dirigenti	38
5.3 Misure nei Confronti degli Amministratori	39
5.4 Misure nei Confronti dei Collaboratori Esterni	39
5.5 Sanzioni nei Confronti di Terzi	39
6. Comunicazione e Diffusione del Modello	40
6.1 Formazione ed Informazione del Personale	40
6.2 Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner	41
6.3 L'Aggiornamento del Modello 231	42

Allegati

- Allegato 1: Codice Etico e di Condotta
- Allegato 2: Tabella dei Processi e delle Attività a Rischio Reato e Valutazione dei Pericoli
- Allegato 3: Protocollo per Gestione di Omaggi e Regalie
- Allegato 4: Procedura per le “Segnalazioni sull’applicazione del Codice Etico e di Condotta e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”

Appendici

- Appendice I: Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Appendice II: Reati Societari
- Appendice III: Reati commessi in Violazione delle Norme sulla Tutela e sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro
- Appendice IV: Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio
- Appendice V: Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati
- Appendice VI: Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare;
- Appendice VII: Reato di Corruzione tra Privati.

Documento Di Valutazione Dei Rischi Derivanti dalla Commissione dei Reati ai sensi del D.Lgs 231/01”.

1. Premessa

Il presente documento, unitamente a tutti i suoi allegati e appendici, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello 231”) adottato dal Consiglio di Amministrazione di *MYBEST Group S.p.A.* con delibera del 08 Settembre 2008, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. La presente versione è aggiornata al 31 Marzo 2017.

Con il presente Manuale, che illustra la struttura documentale ed il funzionamento del Modello, *MYBEST Group S.p.A.* ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Al fine di definire il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, *MYBEST Group S.p.A.* ha effettuato un’analisi del rischio finalizzata ad identificare:

- da una parte, le indicazioni fornite dall’Associazione di categoria (Confindustria) e disciplinate dalle relative Linee Guida per la Progettazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001;
- dall’altra, eventuali specificità che necessitassero di essere espressamente richiamate nel proprio Modello.

Il presente Manuale rappresenta pertanto la trasposizione e l’adattamento del Modello di riferimento (Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 emesse da Confindustria ed approvate dal Ministero di Giustizia il 02 Aprile 2008) alla realtà di *MYBEST Group S.p.A.*.

1.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di *MYBEST Group S.p.A.*, ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nonché gli elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, i documenti che costituiscono il Modello si pongono l’obiettivo di:

- definire il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo a quelli previsti dal D.Lgs 231/2001;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di *MYBEST Group S.p.A.* nei processi e nelle attività “a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni aziendali, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore ma anche nei confronti dell’azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di *MYBEST Group S.p.A.* che la violazione delle prescrizioni contenute nei documenti del Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da *MYBEST Group S.p.A.* (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in

condizione di trarne vantaggio) e sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui il Consiglio di Amministrazione intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sui processi e sulle attività “a rischio reato” e sui processi e sulle attività strumentali e/o di supporto alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

1.2 Struttura Documentale del Modello

Il Modello 231 di *MYBEST Group S.p.A.*, così come articolato e descritto nel presente documento, si compone di un “Manuale”, di quattro “Allegati” e di sette “Appendici”.

Il Manuale è composto da due *Sezioni*.

La “*Prima Sezione*” - “*Il Decreto Legislativo 231/2001*” - riveste carattere generale ed è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione ed i principi del generali del Modello.

La “*Seconda Sezione*” – “*Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo di MYBEST Group S.p.A.*” - costituisce il fulcro del Modello e ne delinea i contenuti nel dettaglio, dall'individuazione delle attività a rischio all'adozione del Modello, dalla definizione dei protocolli alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività di formazione e informazione al sistema sanzionatorio.

Le sette “Appendici” analizzano le tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 cui la Società risulta maggiormente esposta, sulla base dell'analisi dei processi e delle attività effettuate, e riguardano: i Reati realizzabili nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reati Societari, i Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio, Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati, Reati di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare e Reati di Corruzione tra Privati.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Appendici, in relazione a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 o sulla base di modifiche organizzative, ai processi o alle attività svolte dalla Società, è demandato al Consiglio di Amministrazione della *MYBEST Group S.p.A.*, il potere di integrare la struttura documentale del Modello mediante apposita delibera.

Il Modello si completa con gli “*Allegati*” che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico e di Condotta (Allegato 1.);
- Tabella Processi a Rischio Reato e Valutazione dei Rischi (Allegato 2);
- Protocollo per Gestione Omaggi e Regalie (Allegato 3)
- Procedura per le “Segnalazioni sull'applicazione del Codice Etico e di Condotta e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (Allegato 4).

Sono da ritenersi parti integranti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di *MYBEST Group S.p.A.* i seguenti documenti interni, aggiornati ed archiviati a cura del personale aziendale:

- Organigrammi Aziendali;
- Ordini di servizio;
- Sistema delle deleghe e procure;
- Documentazione prodotta nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione.

Infine si precisa che le procedure e le regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano con le linee guida, con le procedure organizzative e con i documenti di registrazione, già utilizzati e operanti nell'ambito del Gruppo e che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Relativamente all'approvazione della struttura documentale, si precisa che il Manuale del Modello Organizzativo 231, le relative "Appendici" ed il Codice Etico e di Condotta sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società *MYBEST Group S.p.A.* mentre gli altri documenti del Modello sono approvati dall'Amministratore Delegato.

A seguito dell'approvazione e ad ogni successiva Revisione, il Modello 231 è comunicato dal CdA di *MYBEST Group S.p.A.* ai CdA delle Società Controllate che provvedono al relativo recepimento, con gli adattamenti e/o le integrazioni del caso.

1.3 Destinatari

I documenti del Modello sono indirizzati a tutto il personale, i collaboratori, i consulenti, a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle Società.

Inoltre, il Modello è indirizzato a tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, anche occasionale, ed a tutti coloro che operano in nome o per conto della Società, in qualità, ad esempio, di Amministratori e Dirigenti, dipendenti di Società controllate e/o collegate, di agenti, distributori, affiliati, consulenti, partner, concessionari della Società *MYBEST Group S.p.A.* e delle Società: MyBestDirect S.r.l., MyBestContact S.r.l., MyBestOption S.r.l., MyBestMarketing S.r.l. (di seguito: Società del Gruppo o controllate) e , in particolare, a quanti si trovino a svolgere nell'ambito dei processi aziendali le attività di seguito classificate come a "rischio".

Il rispetto di quanto prescritto dai documenti del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obbligano i Fornitori e Consulenti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta nonché delle prescrizioni dettate dal D.lgs 231/2001.

MYBEST Group S.p.A., comunica alle Società del Gruppo i documenti del Modello 231 ed ogni sua successiva revisione.

I Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo provvedono, mediante apposita delibera, al recepimento, con le opportune varianti a seconda del contesto in cui operano, del Modello 231, nonché delle relative "Appendici" e del Codice Etico e di Condotta.

L'Organismo di Vigilanza di *MYBEST Group S.p.A.* dà impulso e coordina l'attività di monitoraggio degli Organismi di Vigilanza eventualmente istituiti dalle controllate. Sarà possibile concludere contratti di servizio tra la holding e le controllate che, fatta salva la responsabilità del singolo Organismo di Vigilanza di ciascuna controllata, affidino all'ufficio dell'Organismo di Vigilanza di *MYBEST Group S.p.A.* parte anche rilevante dei compiti di verifica e controllo.

La decisione della stipula di tali contratti di servizio è presa dal Presidente o dall'Amministratore Delegato di *MYBEST Group S.p.A.* e da quelli di ogni singola controllata (Presidente, Amministratore Delegato o Amministratore Unico), considerata, di volta in volta, l'efficienza e l'utilità dell'istituzione di apposito Organismo di Vigilanza nell'ambito di ogni singola controllata.

L'Organismo di Vigilanza di *MYBEST Group S.p.A.* ha, in base ai contratti di servizio e nei limiti di quanto previsto dalla legge (ad esempio, segretezza aziendale e privacy, ecc.), i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- svolgimento in modo congiunto con l'Organismo di Vigilanza della controllata, se istituito, in autonomia o su richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa di audit;
- libero accesso alla documentazione rilevante di tutte le società del Gruppo, senza alcuna forma di intermediazione;
- compito di impulso e coordinamento dell'attività di monitoraggio degli Organismi di Vigilanza delle controllate, ove istituiti (ad esempio, possibilità di acquisire la documentazione delle attività svolte dagli Organismi di Vigilanza, di disporre per attività di audit ad hoc, di richiedere chiarimenti su specifici aspetti).

Le Società del Gruppo segnalano all'Organismo di Vigilanza di *MYBEST Group S.p.A.* l'avvenuto recepimento e attuazione del Modello 231 e comunicano tempestivamente allo stesso gli aspetti problematici riscontrati nel conformarsi alle disposizioni dello stesso.

Il Modello 231 sarà recepito anche dalle Società controllate di *MYBEST Group S.p.A.* che dovessero operare, anche in forma non prevalente, in un contesto italiano.

1.4 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei principi etici posti alla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 della *MYBEST Group S.p.A.*:

- **Correttezza:** l'agire in modo assolutamente corretto sia nei rapporti esterni che interni all'organizzazione aziendale, evitando qualsiasi comportamento contrario ai principi di lealtà, onestà, integrità morale, responsabilità, rispetto reciproco e buona fede;
- **Diligenza:** l'operare con il massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate nei limiti delle proprie competenze e funzioni;
- **Equità:** il comportamento ispirato a valori di obiettività ed imparzialità che eviti ogni forma di favoritismo o discriminazione;

- **Etica Professionale:** lo svolgere gli incarichi e le mansioni affidate con il massimo grado di responsabilità professionale e morale;
- **Legalità:** l'agire nel rispetto delle leggi primarie e secondarie italiane e degli eventuali paesi esteri in cui la società potrà esercitare la propria attività, delle disposizioni interne della società, comprese quelle del Codice Etico e di Condotta, nonché di tutti gli accordi, contratti convenzioni con i soggetti terzi;
- **Responsabilità verso la Società:** l'agire salvaguardando l'onorabilità, la reputazione, l'immagine verso l'esterno e l'integrità patrimoniale della Società;
- **Riservatezza:** ogni informazione, dato o documento conosciuto durante la propria attività lavorativa, è riservato e non può essere divulgato in alcun modo se non in coerenza con le procedure aziendali;
- **Trasparenza:** garantire, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni.

2. SEZIONE PRIMA - Il Decreto Legislativo 231/2001

2.1 Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e Internazionali.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica*” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di: (a) “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti apicali) nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”; (b) “persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a)” (cosiddetti sottoposti).

Tale responsabilità che si aggiunge a quella penale a carico della persona fisica, deriva dalla commissione di taluni reati e viene accertata dal Giudice penale attraverso il processo celebrato a carico dell’autore del reato-presupposto. L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una responsabilità che nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecunarie che interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal Giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

In dettaglio, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le principali sanzioni interdittive concernono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito.

2.2 Reati che determinano la Responsabilità Amministrativa dell'Ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata: sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo Patrimonio (art. 24); nel corpus di tali reati è intervenuta la Legge 190 del 6 novembre 2012 "Legge Anticorruzione" modellando alcuni reati ed introducendo quello di "induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.); i Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati introdotti dalla legge n°48 del 18 marzo 2008 (art. 24 bis); i Delitti di Criminalità Organizzata introdotti dalla legge n.94 del 15 luglio 2009; i Reati in Materia di Falsità in Monete, in Carte di Pubblico Credito e in Valori di Bollo e in Strumenti o Segni di Riconoscimento (art. 25 bis); i Delitti Contro l'Industria e il Commercio introdotti dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 bis.1); i reati societari (art. 25 ter; in tali reati viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di "corruzione tra privati", nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile introdotto dalla Legge 190/2012 e modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38; inoltre la Legge n°69/15 in vigore dal 14.06.15 ha apportate delle modifiche ad alcuni reati); i reati con Finalità di Terrorismo o di Eversione dall'Ordine Democratico (art. 25 quater); Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25 quater.1); i Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25 quinquies); i Reati di Abusi di Mercato (art. 25 sexies), i Reati Transazionali di cui alla legge 146/2006 (art.10); i Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commesse con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro introdotti dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 (art. 25 septies); i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 octies); nel corpus di tali reati è intervenuta la Legge n. 186/2014 che ha introdotto nel codice penale il reato di autoriciclaggio; i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore introdotti

dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 novies); il Delitto di Induzione a Non Rendere Dichiarazioni o a Rendere Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla legge n.116 del 03 agosto 2009 (art 25 decies) e già introdotto dalla legge 99/09 e così rinumerato dal D.Lgs 121/11; i Reati ambientali (art.25 undecies) introdotti dal D.Lgs n.121 del 07 luglio 2011 (che ha recepito, in attuazione della delega di cui all'art.19 della Legge n.96/2010, le direttive europee in materia di tutela penale dell'ambiente); nel novero di tali reati è intervenuta la legge n°68 del 22.05.15 che ha introdotto nuove ipotesi delittuose nel codice penale; i Reati di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare (art. 25-duodecies), introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109).

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24-bis)

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

Delitti contro l'Industria ed il Commercio (art. 25-bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) -Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati Societari (art. 25-ter): [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs n.38/2017]

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)

c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs n.38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25-*quater*.1):

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. "25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. L. 9 gennaio 2006 n°7 - Art. 8 "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231"

Reati contro la Personalità Individuale (art. 25-*quinquies*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*)

Reati di Abusi di Mercato (art. 25 *sexies*)

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione di mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies):

- Ricettazione (art 648 c.p.)
- riciclaggio (648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, modificato dalla L. n. 186/2014] (art. 648 ter c.p.),
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella

uplicazione o riproduzione (lett. c)

- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
 - Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
 - Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
 - Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
 - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
 - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali (art 25-undecies)

Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

- Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Reati previsti dalla Legge n.68 del 22 Maggio 2015 la quale ha introdotto il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale, estende la responsabilità del reato degli Enti ex D.Lgs 231/2001 alle nuove ipotesi e aggiunge la Parte VI bis al D.Lgs 152/2006

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies);
- Impedimento del Controllo (Art. 452-septies);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
- Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
- Ravvedimento operoso (Art. 452-decies);
- Confisca (Art. 452-undecies);
- Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies);
- Omessa bonifica (Art. 452-terdecies).

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’Ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337-bis c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

Reati "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Art. 25-duodecies)

Il D.lgs. n. 109/2012, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2012, n. 172 e in vigore dal 9 agosto 2012, ha recepito la Direttiva Europea 2009/52/CE che reca norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, modificando, al contempo, il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero" (D.lgs. n. 286/1998). L'art. 2 del menzionato decreto ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies nel D.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa agli enti che abbiano tratto vantaggio ricorrendo all'impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno. Il nuovo reato, presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, è descritto dal combinato disposto dell'art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, e punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

In relazione ai su menzionati reati societari si precisa che in caso di responsabilità della Società, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.

Nelle "Appendici" del presente Manuale sono esaminate le singole ipotesi di reato presupposto valutate a rischio di commissione nei processi aziendali della società, e precisamente:

- Appendice I: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Appendice II: Reati Societari;

Appendice III: Reati Commessi in Violazione della Legislazione Antinfortunistica e sulla Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro);

Appendice IV: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio;

Appendice V: Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati;

Appendice VI: Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare;

Appendice VII: Reato Corruzione tra Privati

Da un'attenta valutazione di tutte le altre fattispecie di reato presupposto sopra riportate, nella fase di mappatura dei processi a rischio, sono state individuate talune attività sensibili dove astrattamente è possibile ipotizzare la commissione di alcuni reati presupposto per i quali la probabilità della relativa commissione risulta essere trascurabile.

Tali sono:

- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valore di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- Reati di abuso di mercato;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore.

2.2.1 Specifiche prescrizioni su Antiriciclaggio e Ricettazione

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti che sia sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- c) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- d) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- e) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;

2.3 Esenzione dalla Responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di quanto previsto da documenti del Modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

L'adozione del Modello costituisce, dunque, la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'Ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo *piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.*

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività sensibili o "a rischio" nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" dei processi e delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:

- e) una verifica periodica e l'eventuale aggiornamento dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. SEZIONE SECONDA – Principi di Adozione del Modello da parte di MYBEST Group S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di MYBEST Group S.p.A., avuto riguardo al ruolo dell'Azienda, ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.Lgs. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e per continuare ad ispirare l'azione aziendale non solo a criteri di economicità, ma anche a valori etici largamente condivisi.

3.1 Attività di MYBEST Group S.p.A.

MyBest Group è un grande gruppo nato con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita ai propri clienti, siano essi singoli consumatori, liberi professionisti o aziende. La holding nata nel 2003, e oggi a capo di numerose realtà merceologiche che operano in settori diversificati e rivolti ad una clientela eterogenea; ogni azienda del gruppo condivide gli stessi valori che sono anche alla base delle singole scelte commerciali: proporre risparmio e/o soluzioni per risparmiare, garantire benefits esclusivi, aiutare singoli ed aziende ad accedere a sconti e vantaggi loro riservati.

MyBest Group azienda leader nella distribuzione diretta di servizi che ha confermato negli anni una crescita costante ed in continua ascesa. My Best Group si avvale di una rete distributiva formata dai Consulenti Multiutility, circa 1.000 professionisti specializzati nell'offrire ai consumatori il supporto necessario per scegliere il servizio di public utility più adatto alle proprie esigenze. La solidità del Gruppo è garantita da un organismo di controllo a tutela delle attività di ogni singola azienda, dei loro dipendenti e collaboratori e non ultimo di tutti i clienti acquisiti. Fanno parte del Gruppo le Società:

- MyBestDirect S.r.l.;
- MyBestContact S.r.l.
- My BestOption S.r.l.;
- MyBestMarketing S.r.l.

La MYBEST Group S.p.A. eroga a favore delle società del Gruppo i seguenti servizi:

- Servizi Amministrativi, Contabili e finanziari (compresa la redazione del bilancio);
- Servizi di Gestione del Personale;
- Servizi Generali e di Acquisto;
- Risk Management (Servizi di Internal Auditing o Sistema Gestione Aziendale);
- Servizi Legali.

La struttura organizzativa della Società MYBEST Group S.p.A. è articolata in:

Consiglio di Amministrazione (CdA)

Organismo di Vigilanza (ODV)

Presidente (PRE)

Vice Presidente (VPR)

Amministratore Delegato (AD)

Responsabile Financial Account (RFA)

Executive Assistant (EXA)

Responsabile Marketing (RM)

Ufficio Legale (UL)

Ufficio Acquisti (UA)

Direzione Amministrativa (AMM)

Direzione Operativa EDP e Procedure (CTO)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Segreteria

Rapporti con i Franchisee

Per quanto riguarda i poteri negoziali, i poteri di firma, i poteri di spesa e il sistema di deleghe, l'AD conferisce ad hoc procure speciali limitate a singoli eventi/attività.

3.1.1 Gestione Operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

La MYBEST Group S.p.A. e le Società Controllate si impegnano a garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzando le misure per la prevenzione di incidenti, sia nel corso del lavoro e delle attività svolte, sia in conseguenza di esse, minimizzando, per quanto ragionevolmente prevedibile, i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro.

La MYBEST Group S.p.A. e le Società Controllate adottano Sistemi per individuare, evitare o rispondere a potenziali minacce alla Salute e Sicurezza delle persone in conformità al D.Lgs 09 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Nell'ambito di tali Sistemi sono nominati: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) responsabile nel garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Medico Competente (MC), i Dirigenti ed i Preposti, l'Addetto al Primo Soccorso (APS), l'Addetto alle Emergenze (AE) ed il Rappresentante dei lavoratori per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (RLS).

Le Società s'impegnano altresì a fornire a tutto il personale, anche di nuova assunzione o ri-assegnato ad altre mansioni, una formazione regolare e documentata in materia di Salute e Sicurezza.

Ciascun lavoratore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza predisposte dal Datore di Lavoro in ottemperanza della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Inoltre, ciascun lavoratore ha il preciso dovere, direttamente o attraverso il proprio rappresentante (RLS), di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) eventuali carenze prevenzionistiche o situazione di rischio riscontrate sui luoghi di lavoro.

Il lavoratore ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei lavoratori con cui condivide spazi e ambienti di lavoro.

3.2 Modalità Operative Seguite per la Costruzione del Modello 231

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto 231/2001 prevede espressamente che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione dei processi ed attività "a rischio", sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

- Mappatura Rischi Reato Applicabili, Identificazione dei processi/attività Sensibili ed Analisi della situazione esistente;
- Per ogni tipologia di Reato Applicabile, stimare a quale Rischio la Società è esposta
- Definizione delle misure da adottare, definendo i Protocolli/Procedure per la gestione di tale rischio;
- Predisposizione dei documenti che costituiscono il Modello;

In linea generale, i principi cardine seguiti dal gruppo di lavoro per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di *MYBEST Group S.p.A.* sono i seguenti:

- sensibilizzazione e diffusione – a tutti i livelli aziendali – delle regole comportamentali e delle procedure istituite (vedi Codice Etico e di Condotta – allegato 1);
- mappa dei processi e delle attività *sensibili* o "*a rischio reato*", nel cui ambito si ritiene potenzialmente ipotizzabile la realizzazione degli illeciti (vedi tabella dei processi e delle attività a rischio reato - Allegato 2);
- verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative regole di comportamento in essere, nonché verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione delle stesse;
- rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali;
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- aggiornamento delle funzioni e delle regole di comportamento aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- definizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

L'esito delle fasi d'analisi è riassunto in un Documento "Mappatura Processi/Attività Sensibili" che compone il presente documento. La "Mappatura Processi/Attività Sensibili" riporta:

- indicazione del Processo/Area;
- le attività sensibili;
- indicazione dei soggetti coinvolti nel processo;
- descrizione dei potenziali Reati Associabili;
- il riferimento agli articoli REATI 231;
- Valutazione del Rischio.

La Metodologia di Valutazione dei Rischi adottata dalla MYBEST GROUP S.p.A. relativi alla commissione di reati ai sensi del D.lgs n.231/2001 è riportata in apposito Documento "Documento Di Valutazione Dei Rischi Derivanti dalla Commissione dei Reati ai sensi del D.Lgs 231/01".

3.3 Identificazione dei Processi Sensibili ed analisi della situazione esistente

L'identificazione dei processi "sensibili" relativamente alla realizzazione degli illeciti indicati dal D.Lgs 231/2001 ha rappresentato il punto di partenza per la definizione del Modello di *MYBEST Group S.p.A.* ed è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di ciascuna Funzione/Area in cui è strutturata *MYBEST Group S.p.A.* con il supporto di pareri e consulenze esterne fornite da studi specializzati in materia.

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle attività poste in essere dalla Società nonché della sua struttura organizzativa – sulla base dei documenti interni quali organigrammi, procedure e disposizioni operative onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei differenti settori di attività.

In tale fase la Società si è ispirata alla mappatura dei processi e delle attività effettuata dalla Confindustria e disciplinate dalle relative Linee Guida per la progettazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001.

In tal modo, si è inteso "ritagliare" il Modello delineato dalle Linee Guida agli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative di *MYBEST Group S.p.A.*, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili alle attività svolte dalla Società.

Il grado di rischio è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità di commissione dei reati" da parte del personale delle funzioni/Unità aziendali nello svolgimento delle attività di competenza.

In ragione della tipologia di attività svolte da *MYBEST Group S.p.A.* e dalle Società Controllate, nella definizione dei documenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è proceduto all'analisi dei processi aziendali individuando i seguenti processi/attività "rischio/sensibili":

- *Processo Commerciale;*

- *Processo di Erogazione dei Servizi (distribuzione di servizi multiutility, Call Center, Sistemi Informativi, gestione partecipazioni ed erogazione di servizi amministrativi);*
- *Processo di Gestione Amministrativa (redazione del Bilancio, gestione Finanziaria, Operazioni infragruppo, ottenimento ed utilizzo di contributi e finanziamenti, gestione dei rapporti con la PA, gestione delle comunicazioni societarie, gestione incassi e pagamenti, utilizzo di collegamenti telematici, gestione omaggi);*
- *Processo di Gestione Risorse Umane - Personale;*
- *Processo d'Approvvigionamento di Beni e di Servizi;*
- *Processo di Gestione del contenzioso;*
- *Processo di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.*

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di MYBEST Group S.p.A. o delle Società controllate, potranno essere comprese nel novero dei processi e delle attività "a rischio" o sensibili.

Successivamente all'individuazione dei processi sensibili, è stata effettuata una valutazione dell'ambiente/sistema di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo, esistenti.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato attraverso l'analisi del sistema di controllo in essere a presidio dei processi e delle attività a rischio rilevate, al fine di identificare eventuali *gap* e, successivamente, implementare ulteriori misure di controllo idonee a prevenire la realizzazione degli illeciti.

Tra i Sistemi di controllo in essere è stato oggetto di valutazione quanto predisposto dalla Società nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione per far fronte agli obblighi previsti dalla Normativa sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

3.4 Definizione delle Misure Adottate

L'identificazione dei processi a rischio e l'analisi della situazione esistente ha avuto l'obiettivo di rilevare le attività svolte da *MYBEST Group S.p.A.* per le quali è risultato necessario implementare specifici presidi di gestione e controllo.

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati inoltre individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure dalla Società (sia le procedure documentate che le prassi consolidate):

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di:
 - modifiche organizzative,
 - accertata inefficacia,
 - introduzione di nuovi reati presupposto.

- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

Sulla base di tali principi sono stati pertanto elaborati specifiche Appendici suddivise per tipologia di reato-presupposto che identificano nel dettaglio le attività, i processi e le funzioni aziendali maggiormente esposti a ciascuna tipologia di reato.

Le Appendici specificano inoltre nel dettaglio le attività di prevenzione definite per ragionevolmente contrastare le specifiche possibilità di reato e le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Sono state pertanto definite le seguenti 7 Appendici in relazione alle tipicità operative di *MYBEST Group S.p.A.*:

- Appendice I: Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Appendice II: Reati Societari;
- Appendice III: Reati commessi in Violazione delle Norme sulla Tutela e sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Appendice IV: Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio;
- Appendice V: Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati;
- Appendice VI: Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare;
- Appendice VII: Reato Corruzione tra Privati;

Nell'Appendice I sono inoltre indicati i presidi e gli strumenti di monitoraggio e controllo per le attività *strumentali*.

Inoltre, è stata ritenuta opportuna l'adozione un Protocollo di decisione specifico con riferimento all'attività di rischio *strumentale*:

- Gestione di Omaggi e Regalie

L'Analisi relativa ai reati di cui agli artt.24, 25, 25-ter del Decreto è stata approfondita a seguito delle novità introdotte dalla Legge 190/2012, con particolare riguardo all'inserimento del reato di "Corruzione tra privati" (a seguito della riforma dell'art.2635 c.c.) tra i reati societari rilevanti così come modificato dal D.Lgs n.38 del 15 Marzo 2017.

MYBEST Group S.p.A. ha adeguato il proprio comportamento a quanto esposto nei Protocolli identificati e, provvederà, laddove ritenuto opportuno, all'emanazione di ulteriori normative interne, ordini di servizio, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni.

Per quanto attiene, i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, illeciti contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati informatici, pratiche di mutilazione e reati transazionali, si è ritenuto che la specifica attività svolta da *MYBEST Group S.p.A.* non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si è pertanto stimato esaustivo in tal senso il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico e di Condotta adottato da *MYBEST Group S.p.A.*, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 Composizione e Funzionamento

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 – prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'Ente (Società), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Ulteriore caratteristica dell'Organismo di Vigilanza è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'Organismo che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:*
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società;
- *onorabilità* (assenza di condanne per uno dei reati contemplati dal decreto).

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto. Il Consiglio di Amministrazione, nomina l'Organismo di Vigilanza, fra soggetti scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e indipendenza ed autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza di MYBEST Group S.p.A. è un organo a composizione monocratica, il cui componente è un professionista esperto di Organizzazione e Gestione Aziendale.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza, è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Inoltre deve garantire elevata autorevolezza e assicurare indipendenza e serietà di valutazione sull'operato degli esponenti aziendali di ogni livello.

Il membro dell'OdV, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirlo, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario.

La ricorrenza e la permanenza di detti requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza resterà in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

All' Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo, o disciplinare, relativi alle attività di MYBEST Group S.p.A. e delle Società controllate.

4.2 Poteri di Iniziativa e Controllo

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, sono espressamente definiti dal D.Lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- *valutare l'adeguatezza della struttura documentale (ad es. Codice Etico e di Condotta, Manuale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Analisi dei Rischi, Procedure/Protocolli Organizzative/i, etc.) ed organizzativa del Modello 231;*
- *esaminare e valutare il piano di lavoro (verifiche/audit) e le proposte redatte dal preposto al controllo interno e dal Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP);*
- *prendere decisioni in materia di violazioni del Codice Etico e di Condotta di significativa rilevanza e intervenire su segnalazione di un qualsiasi Destinatario in caso di notizie di possibili violazioni ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dal Destinatario stesso a seguito della segnalazione di notizie;*
- *esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico e di Condotta;*
- *provvedere, alla revisione periodica dei documenti del Modello 231 adottato ed attuato ed alla stesura delle relazioni periodiche sulla sua applicazione;*
- *riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e l'adeguatezza della struttura documentale del Modello 231, le iniziative utili per la maggiore diffusione e l'aggiornamento dei documenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.*

In merito al presidio e aggiornamento del Codice Etico e di Condotta, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- *garantirne la diffusione all'interno dell'azienda;*
- *promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Sistema di Controllo sia all'interno che all'esterno della Società;*
- *verificare la coerenza degli strumenti di prevenzione adottati con il Codice Etico e di Condotta;*
- *verificare l'attualità del sistema di valori adottato, proponendo eventuali aggiornamenti e integrazioni;*
- *promuovere ed intrattenere i necessari rapporti con gli organi e le funzioni aziendali;*

- *riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione di quanto previsto dai documenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.*

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega, l'Amministratore Delegato), il quale ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Al fine di garantire piena efficacia della sua azione – l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo stesso di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

I dipendenti, i dirigenti e chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in posizione apicale, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di controllo le disfunzioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui direttamente o indirettamente siano venuti a conoscenza.

Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organo di Controllo eventuali violazioni alle modalità operative fissate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

I responsabili delle funzioni devono far pervenire periodicamente all'Organismo interno osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Le segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza anche da parte delle società del Gruppo.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *i dirigenti e i dipendenti hanno il dovere di trasmettere per iscritto all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole possibilità di commissione, dei reati;*
- *coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.*

I dipendenti che intendono segnalare una violazione (o presunta violazione) di quanto contenuto nei documenti del Modello Organizzativo, devono contattare il diretto superiore.

Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

I membri degli organi, i dirigenti, i consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto delle Società, effettuano le segnalazioni per iscritto direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza promuove una riunione periodica con i responsabili delle funzioni per verificare l'adeguatezza del sistema, mentre devono essere previste concrete verifiche semestrali per riaffermare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in tutte le sue articolazioni, alle esigenze della prevenzione.

L'Organismo di Vigilanza provvede attraverso la propria struttura interna, o avvalendosi di adeguate professionalità esterne, al necessario adeguamento normativo e giurisprudenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ed attuato.

Tutti i soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 sono obbligati a fare pervenire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza notizie e documenti relativi alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano *MYBEST Group S.p.A.* o suoi Dipendenti o membri dei suoi Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- i rapporti preparati dai Responsabili Funzione di *MYBEST Group S.p.A.*, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, non conformità, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati previsti dal D.lgs 231/2001 o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

La violazione dell'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare di seguito descritto.

5. Sistema Disciplinare

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

Per violazione del Modello si intende non solo il mancato rispetto delle regole in esso indicate, bensì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora a conoscenza di presunte violazioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto stesso.

I comportamenti illeciti di amministratori, dipendenti, dirigenti e sindaci, così come qualsiasi inosservanza del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello, del codice etico, delle procedure aziendali e dei protocolli (indicati nelle Appendici del Modello), degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare dell'Azienda è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione,
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità o meno del comportamento, di eventuali precedenti violazioni da parte del Destinatario, della posizione funzionale e delle responsabilità del soggetto coinvolto, dell'eventuale concorso, nella violazione, di più lavoratori in accordo e di ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione.

5.1 Lavoratori Dipendenti Subordinati

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello sono da definire come illeciti disciplinari.

Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello.

Vengono in considerazione il CCNL Commercio.

Non risultano ulteriori livelli aziendali di contrattazione.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della legge n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei Lavoratori).

1. Richiamo orale

Il richiamo orale è previsto per le infrazioni di minima gravità.

2. Richiamo scritto

Il richiamo scritto è previsto nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità.

3. Multa

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello 231 o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa, per una somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione.

4. Sospensione

A) Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda (anche per la possibile applicazione delle sanzioni previste dal decreto) ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a cinque giorni.

B) Il lavoratore che, violando le procedure interne previste dal Modello 231 o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da sei a dieci giorni.

5. Licenziamento

A) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

B) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

L'apertura del procedimento disciplinare per l'accertamento delle infrazioni sopra, provvedimento relativo all'esito del procedimento disciplinare e l'eventuale sanzione irrogata sono comunicati all'organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale, mediante la trasmissione di una copia del provvedimento.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere archiviato non essendosi riscontrata alcuna violazione rilevante.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.2 Misure nei Confronti dei Dirigenti

La contrattazione collettiva applicata non prevede un vero e proprio sistema disciplinare per i dirigenti, di talché appare necessario esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione e di competenza dell'AD/CdA) gli inadempimenti ritenuti rilevanti e le relative sanzioni, di seguito indicate. In mancanza di specifica previsione nel contratto individuale, nel caso in cui la violazione delle norme di condotta sia posta in essere da un *Dirigente*, troveranno applicazione le misure disciplinari per i Dipendenti sopra esposte con riferimento specifico al CCNL.

Inoltre, in riferimento alla procedura da applicare ed in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione applicabile anche ai dirigenti con le seguenti precisazioni in ordine alla sospensione ed al licenziamento:

1. Sospensione

A) Il Dirigente che, nell'ambito dei processi o delle attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove al comportamento sanzionato consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale.

B) In ipotesi di reiterazione del comportamento, il Dirigente sarà tenuto – oltre all'applicazione di quanto previsto sub A) - anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.

2. Licenziamento

A) Il Dirigente che, nell'ambito dei processi o delle attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

B) Il Dirigente che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, dall'Amministratore Delegato.

Per la gestione del procedimento disciplinare si procede sulla base di quanto detto al paragrafo precedente.

5.3 Misure nei Confronti degli Amministratori

La posizione degli Amministratori e dei componenti del Collegio dei Sindaci è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello 231 da parte di Amministratori/Collegio Sindaci, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

5.4 Misure nei Confronti dei Collaboratori Esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (consulenti/partner tecnici, collaboratori a progetto, parasubordinati.; etc.) la MYBEST Group S.p.A. ha previsto apposite clausole da inserire nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per l'Azienda (a titolo di mero esempio, non certo esaustivo, nel caso in cui sia applicata dall'Autorità Giudiziaria una delle misure previste dal D.Lgs. 231/01).

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex artt. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante dell'Azienda dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a.r. avente efficacia dalla data di ricevimento.

5.5 Sanzioni nei Confronti di Terzi

Comportamenti messi in atto da parte dei Destinatari in contrasto con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, in particolare, al Codice Etico e di Condotta potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

6. Comunicazione e Diffusione del Modello

L'adeguata formazione e la costante informazione del personale e dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

6.1 Formazione ed Informazione del Personale

MYBEST Group S.p.A., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello 231. Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, perciò che concerne la comunicazione si prevede:

- l'invio di una lettera a firma dell'Amministratore Delegato a tutto il personale, sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- la diffusione del Modello sull'intranet aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'inserimento in bacheca della Politica Aziendale e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- pubblicazione dei documenti del Modello sul sito internet di MYBEST Group S.p.A..

Ai neoassunti, viene consegnato unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, il materiale/documenti descrittivi contenenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti i processi o le attività sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della MYBEST Group S.p.A., al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

Per quanto concerne invece la formazione/informazione, è obiettivo di MYBEST Group S.p.A. di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la MYBEST Group S.p.A. ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero

essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di *MYBEST Group S.p.A.* nonché verso quelle ancora da inserire.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari ha un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione rivolta a quei dipendenti che operano nei processi o nelle attività “Sensibili”. L’attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza, d’intesa ed in stretto coordinamento con l’Amministratore Delegato, valutare l’efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull’obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la *MYBEST Group S.p.A.* ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

E’ pertanto previsto:

- un **livello di ingresso**, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso e-learning relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
 - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla *MYBEST Group S.p.A.* dall’eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
 - i documenti del Modello;
- un **livello avanzato differenziato per famiglie professionali**, indirizzato al personale che opera in Attività a Rischio e da diffondere attraverso corsi in aula o diffusione di news letters e con la predisposizione di attività di verifica dell’avvenuto apprendimento della materia/argomenti;

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria ed è documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all’Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i neoassunti, vengono organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile di Area/Funzione/Servizio.

A cadenza triennale si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l’effettiva applicazione di quanto previsto dai documenti del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi e dalle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità suggerite all’Amministratore Delegato, dall’Organismo di Vigilanza, in coordinamento con i Responsabili Aziendali.

6.2 Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto dei documenti del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Appendici, relativi alla specifica area dell’attività espletata, e dell’esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs 231/2001 nonché alle predette norme.

6.3 L'Aggiornamento del Modello 231

Il D.Lgs 231/2001 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché lo stesso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente/Organizzazione/Società e la sua concreta operatività.

Il Consiglio di Amministrazione e/o l'AD di *MYBEST Group S.p.A.* provvede a modificare tempestivamente i documenti che costituiscono il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni nello stesso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato. Inoltre, provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo e nell'organizzazione e nell'attività di *MYBEST Group S.p.A.*.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'Amministratore Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione dei documenti che costituiscono il Modello. In tal caso l'Amministratore Delegato, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto, si applica, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure/documenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, l'Amministratore Delegato può apportare ai documenti del Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le modifiche o integrazioni apportate ai documenti del Modello dalla *MYBEST Group S.p.A.* saranno comunicate alle società del gruppo per il loro recepimento con le opportune varianti a seconda del contesto in cui esse operano.

Inoltre, fermo restando la responsabilità delle singole società del Gruppo riguardo sia all'attuazione del Modello sia alle attività dalle stesse poste in essere, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare queste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.